

D.M. 8 ottobre 1996: Modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese esercenti attività di trasporto dei rifiuti.

(Pubblicato nella G.U. n. 1 del 2 gennaio 1997)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

*Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con la legge 29 ottobre 1987, n. 441, così come modificato dal decreto-legge 6 settembre 1996, n. 462, che ha istituito l'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi ed, in particolare, il secondo comma che dispone per le imprese esercenti l'attività di trasporto dei rifiuti la prestazione di garanzie finanziarie a favore dello Stato, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente;*

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

Visto il decreto 21 giugno 1991, n. 324, così come integrato e modificato con decreto interministeriale 26 luglio 1993, n. 392, del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti, della sanità e dell'interno, recante il regolamento delle modalità organizzative e di funzionamento del citato Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, nonché dei requisiti, dei termini, delle modalità e dei diritti di iscrizione;

Rilevato che ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348, le garanzie finanziarie a favore dello Stato o altri enti pubblici possono essere prestate con "reale e valida cauzione", con "fideiussione bancaria", ovvero con "polizza fideiussoria assicurativa";

Considerata la necessità di garantire una copertura finanziaria ai rischi connessi al trasporto dei rifiuti finalizzata ad eventuali operazioni di smaltimento dei rifiuti, bonifica e ripristino ambientale delle installazioni e delle aree contaminate, nonché al risarcimento dei danni derivanti all'ambiente;

Ravvisata l'opportunità di differenziare l'importo delle garanzie finanziarie in funzione delle diverse tipologie di rifiuti con riferimento alle categorie e classi di attività di trasporto individuate all'art. 2 e all'art. 14 del citato decreto 21 giugno 1991, n. 324;

Ritenuto necessario dover sostituire il proprio decreto 10 maggio 1994 concernente le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato per le imprese esercenti l'attività di trasporto dei rifiuti;

Decreta:

Art. 1. - Garanzia finanziaria

1. L'attività delle imprese esercenti trasporto dei rifiuti è subordinata alla presentazione di idonea garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni connesse alle operazioni di bonifica, di riduzione in pristino stato, di trasporto e smaltimento rifiuti nonché del risarcimento degli ulteriori danni derivanti all'ambiente, ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in dipendenza dell'attività svolta.

Art. 2. - Durata e modalità

1. La garanzia finanziaria deve essere prestata per tutta la durata dell'iscrizione all'Albo.

2. Qualora sia prestata a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa la stessa deve essere conforme allo schema di cui all'allegato 1 del presente decreto.

3. [1]

(1) Comma soppresso dall'art. 1, comma1, D.M. 23 aprile 1999.

Art. 3. - Categorie di garanzia

1. Ai fini della determinazione dell'ammontare della garanzia finanziaria, le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, in base alla classificazione in categorie e classi previste dagli artt. 8 e 9 del decreto 28 aprile 1998, n. 406, sono suddivise nelle seguenti categorie:

- a) raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati;
- b) raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi;
- c) raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi. [1]

2. All'esercizio esclusivo di attività di "trasporto di frazioni di RSU raccolti in modo differenziato e di rifiuti ingombranti", si applica il regime di garanzia previsto per le attività di cui al comma 1, lettera B).

3. All'esercizio esclusivo di attività di "trasporto di rifiuti urbani pericolosi" si applica il regime di garanzia previsto per le attività di cui al comma 1, lettera C), sulla base della quantità annua complessivamente trattata. [2]

(1) Comma sostituito dall'art. 1, comma2, D.M. 23 aprile 1999.

(2) Comma modificato dall'art. 1, comma3, D.M. 23 aprile 1999.

Art. 4. - Ammontare della garanzia

1. Per il trasporto dei rifiuti di cui all'art. 3, comma 1, lettera A), l'ammontare della garanzia fideiussoria è fissato nei seguenti valori:

- classe a) L. 5.000.000.000;
- classe b) L. 1.500.000.000;
- classe c) L. 600.000.000;
- classe d) L. 300.000.000;
- classe e) L. 100.000.000.
- classe f) L. 40.000.000. [1]

2. Per il trasporto dei rifiuti di cui all'art. 3, comma 1, lettera B) l'ammontare della garanzia fideiussoria è fissato nei seguenti valori:

- classe a) L. 6.000.000.000;
- classe b) L. 2.000.000.000;
- classe c) L. 900.000.000;
- classe d) L. 450.000.000;
- classe e) L. 150.000.000;
- classe f) L. 80.000.000. [2]

3. Per il trasporto dei rifiuti di cui alla categoria " C" l'ammontare della garanzia fideiussoria è fissato nei seguenti valori:

- classe a) L. 10.000.000.000;
- classe b) L. 3.000.000.000;
- classe c) L. 1.000.000.000;
- classe d) L. 600.000.000;
- classe e) L. 200.000.000;
- classe f) L. 100.000.000. [3]

4. Il mutamento di classe e categoria comporta l'obbligo di adeguamento degli importi di cui ai commi 1, 2 e 3.

(1) Alinea aggiunto dall'art. 1, comma4, D.M. 23 aprile 1999.

(2) Comma modificato dall'art. 1, comma5, D.M. 23 aprile 1999.

(3) Comma modificato dall'art. 1, comma6, D.M. 23 aprile 1999.

Art. 5. - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto sostituisce ed abroga il decreto del Ministero dell'ambiente 10 maggio 1994 recante "modalità di presentazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato per le imprese esercenti attività di trasporto dei rifiuti".

2. Le garanzie già prestate ai sensi del decreto citato al comma 1 rimangono valide fino alla loro scadenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO 1
FIDEIUSSIONE PER LE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' DI
TRASPORTO DEI RIFIUTI

Premesso:

1) che l'impresa (ditta), con sede in codice fiscale n. intende effettuare, ai sensi delle vigenti disposizioni, attività di trasporto di rifiuti nell'ambito della categoria, classe, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dell'ambiente;

2) che detta attività è subordinata alla prestazione di garanzia fideiussoria idonea a coprire, ai sensi della normativa vigente, eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, bonifica e ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, nonché l'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente, ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in conseguenza della attività svolta.

Ciò premesso

la società abilitata al rilascio di cauzione o autorizzata all'esercizio del ramo cauzione e quindi in regola con quanto disposto dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, con sede in, codice fiscale alle condizioni che seguono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del codice civile, si costituisce fideiussore dell'impresa e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge - la quale accetta per sé e per i suoi propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore del Ministero dell'ambiente, Roma, codice fiscale n. fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di L. (lire), secondo quanto previsto per la categoria, classe di appartenenza della impresa medesima ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro dell'ambiente a garanzia delle somme dovute per:

- a) operazioni di smaltimento di rifiuti;
- b) bonifica;
- c) ripristino delle installazioni e delle aree contaminate;
- d) risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Qualora gli interventi di cui alle lettere precedenti siano conseguenti alla attività di trasporto di rifiuti svolta dall'impresa nel periodo di efficacia dell'iscrizione nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti [1].

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETA' E IL MINISTERO

Art. 1 (Delimitazione della garanzia). - La società garantisce al Ministero, fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che l'impresa e i suoi obbligati solidali ai sensi di legge siano tenuti a corrispondere al Ministero stesso per la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di trasporto e smaltimento di rifiuti, bonifica e ripristino di installazioni ed aree contaminate, nonché all'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in conseguenza delle eventuali inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia dell'iscrizione dell'impresa stessa nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti [1] a cui si riferisce la presente garanzia e determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso lo Stato derivanti dalle leggi, dai regolamenti, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri enti od organi pubblici anche di controllo in riferimento allo svolgimento dell'attività di trasporto dei rifiuti di cui in premessa.

Art. 2 (Efficacia della garanzia). - La presente garanzia ha efficacia a decorrere dalla data della delibera di iscrizione nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti [1].

Il Ministero, avutane notizia, comunicherà tempestivamente alla Società ogni provvedimento di sospensione o di cancellazione dell'efficacia dell'iscrizione dell'impresa nell'Albo.

Art. 3 (Durata della garanzia). - La presente garanzia ha validità pari a cinque anni o inferiore nel caso di cessazione anticipata dell'iscrizione dell'impresa nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti [1], maggiorata di un ulteriore periodo di due anni, nel corso del quale il Ministero può avvalersi della garanzia limitatamente alle sole inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia di cui all'art. 2.

Il presente contratto non può intendersi tacitamente rinnovato in sede di revisione quinquennale dell'Albo.

Decorso il termine di cui al primo comma la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della società, anche qualora il presente contratto non venga restituito alla società stessa.

Art. 4 (Facoltà di recesso). - La società può recedere dal contratto in qualsiasi momento con l'effetto della cessazione della garanzia dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione al Ministero e all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In tal caso la garanzia mantiene efficacia per le inadempienze verificatesi nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e il Ministero può avvalersene per ulteriori due anni, ferma la validità di quanto disposto dal precedente art. 3.

Art. 5 (Pagamento del premio). - Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi di premio da parte dell'impresa nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la società e l'impresa non potranno essere opposti al Ministero.

Art. 6 (Avviso di sinistro - Pagamento. - Qualora ricorrano i presupposti di cui in premessa per l'escussione della garanzia e l'impresa non abbia adempiuto a quanto da essa dovuto, il Ministero - con richiesta motivata inviata anche all'impresa - invierà la società a versargli la somma dovuta ai sensi dell'art. 1 ed in tal caso, fermo il limite massimo complessivo dell'importo garantito:

a) per quel che riguarda spese per operazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti, bonifica e ripristino delle installazioni e delle aree contaminate. La società provvederà al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta senza opporre alcuna eccezione, dandone avviso all'impresa che nulla potrà eccepire al riguardo;

b) per quel che riguarda il ristoro di ulteriori danni all'ambiente ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, la società provvederà al pagamento allorché il risarcimento sia stato fissato con sentenza passata in giudicato.

Ai fini degli adempimenti di cui al comma precedente si applica quanto previsto all'art. 9.

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla società risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

Dopo ogni pagamento effettuato dalla società l'importo garantito si riduce automaticamente dell'importo corrispondente a quanto pagato dalla società stessa.

Art. 7 (Rinuncia alla preventiva escussione). - La società non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'impresa, ai sensi dell'art. 1944 codice civile.

Art. 8 (Surrogazione). - La società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Ministero in tutti i diritti, ragioni e azioni verso l'impresa, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Ministero faciliterà le azioni di recupero fornendo alla società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 9 (Forma delle comunicazioni alla società). - Tutte le comunicazioni e notifiche alla società dipendenti dal presente contratto, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione generale, risultante dalla premessa.

Art. 10 (Foro competente). - In caso di controversia tra la società e il Ministero, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 codice di procedura civile.

(1) Riferimento sostituito dall'art. 1, comma 7, D.M. 23 aprile 1999, in precedenza il riferimento era all'"Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti".